

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1062)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SACCHETTI, MAMMUCARI, FIORE e GOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1960

Proroga dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, concernente l'estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge del 20 febbraio 1958 n. 55, ponendo fine ad un grave stato di ingiustizia, ha riconosciuto, sotto determinate condizioni, il diritto alla pensione I.N.P.S. ai superstiti di assicurati, deceduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e la reversibilità della pensione ai superstiti di pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e che siano deceduti anteriormente al 1° gennaio 1958, concedendo, agli interessati (articolo 4 della legge stessa) due anni di tempo,

a pena di decadenza, per presentare la domanda.

Malgrado il tempo abbastanza lungo e gli sforzi dei sindacati e dei rispettivi enti di patronato per la divulgazione di tali norme, risulta che molti di questi superstiti, per lo più persone anziane e illetterate, non hanno presentato domanda in tempo utile.

Si rende pertanto opportuno prorogare di un'altro anno il termine di cui sopra. Si propone pertanto alla benevola approvazione dei colleghi il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 55, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate fino a tale data sono rimesse in termini.